

REGOLAMENTO FUNZIONALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PREAMBOLO

Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento. Le competenze del Consiglio di Istituto e della Giunta sono stabilite dagli artt. 2, 6, 17, 18, 33, 34 e 35 del D.I. 44/2001, dall'art. 10, art. 276 e segg., art. 571 comma 4 del T.U. D.Lgs. 297/1994 e dal D.M. 18/12/1975. L'acquisizione di beni e servizi in economia è regolamentata dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e del D.I. n. 44 del 01.02.2001.

Il Consiglio trae la sua forza dalla sua collegialità. Si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa valutare – meglio del singolo – l'interesse pubblico che la norma vuol perseguire e il proprio operato con la dovuta imparzialità sia per il reciproco controllo, sia perché l'organo collegiale, proprio per la sua natura, si sottrae facilmente alle pressioni che possono provenire dall'esterno. Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

ART.1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è composto da otto docenti, quattro genitori, quattro studenti e due ATA, eletti secondo le apposite norme vigenti, e il Dirigente Scolastico, membro di diritto. Dura in carica tre anni; solo la rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. Gli studenti eletti negli Organi Collegiali rimangono in carica, purché ancora iscritti nell'Istituto, anche oltre il 31 agosto di ciascun anno e fino a quando sono nominati dal Dirigente Scolastico i nuovi rappresentanti eletti.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte del Dirigente Scolastico, è disposta dallo stesso Capo d'Istituto.

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori, a scrutinio segreto. È considerato eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei Consiglieri eletti.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei presenti, sempre che vi sia almeno la metà più uno dei Consiglieri. A parità di voti si ripete la votazione fino al raggiungimento della maggioranza richiesta.

Il Consiglio altresì può deliberare l'elezione, scelto nella componente genitori, di un vicepresidente.

Sempre nella prima seduta il Consiglio di Istituto elegge a scrutinio segreto i membri della Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 297 del 16.4.1994. A tal fine, ciascun Consigliere ha il diritto di indicare nella sua scheda un membro per ciascuna componente del Consiglio. Risultano eletti i membri di ciascuna componente che ha ottenuto più voti. Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore Amministrativo e il D.S. che la presiede.

ART. 2. LUOGO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Le sedute consiliari si tengono in apposita sala dell'Istituto scolastico. In caso di inagibilità di essa spetterà al Presidente del Consiglio, sentito il parere dei consiglieri presenti, di fissare la sede di riunione.

ART. 3. AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione del consiglio è fatta con avviso scritto, contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno, da consegnare a ciascun componente del Consiglio, tramite i figli frequentanti l'Istituto o spedito a mezzo posta. Gli avvisi dovranno essere consegnati o spediti a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi urgenti i termini di avviso potranno essere ridotti a 2 giorni.

ART. 4. RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, e comunque, almeno 3 volte all'anno, la prima entro dicembre e la seconda entro aprile, la terza entro giugno. Il Consiglio deve essere convocato ogniqualvolta ne venga fatta richiesta da 4 membri del Consiglio, o dalla giunta, o da un consiglio di classe o dal Consiglio di disciplina, o dall'assemblea degli studenti o da quella dei genitori o dal comitato dei genitori. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno. È facoltà del presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. La convocazione comunque non può essere rinviata più di 10 giorni oltre il termine indicato.

ART. 5. NUMERO LEGALE - CONVOCAZIONI

Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Istituto, se si tratta della prima convocazione. Se in seconda convocazione non si è raggiunto il numero legale sopra fissato, l'adunanza può svolgersi con la presenza di almeno sette consiglieri. Gli orari e i giorni della prima e della seconda convocazione devono essere dichiarati nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Istituto è presieduto dal suo presidente; in caso di assenza o di impedimento ne fa le veci il vicepresidente; in mancanza di questo ultimo il consigliere più anziano di età. Nel caso di mancato svolgimento dell'intero ordine del giorno, sono riconvocate ad una data che viene stabilita prima di sospendere la seduta se sono presenti tutti i consiglieri, altrimenti va rifatta la convocazione.

ART. 6. APPELLO NOMINALE - ASSENZE DEI CONSIGLIERI

Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale effettuato dal segretario. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, il segretario del Consiglio tiene nota dei consiglieri che entrano ed escono. Se l'uscita dei consiglieri dalla sala fa venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l'uscita, a dichiarazione degli interessati, abbia, carattere temporaneo o definitivo. I nomi dei Consiglieri assenti non giustificati saranno comunicati al Consiglio all'inizio dell'adunanza successiva.

ART. 7. DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI

I membri eletti decadono dalla carica qualora non intervengano a 3 sedute consecutive del Consiglio e non abbiano una valida giustificazione scritta. Il Presidente o un consigliere, quando accerta che un membro non è intervenuto senza giustificazione a 3 riunioni consecutive, può chiedere la decadenza al Consiglio di Istituto. Se il Consiglio accetta la decadenza dalla carica di tale membro, il Presidente pone all'ordine del giorno la sua sostituzione, secondo le modalità indicate nell'art. 35 D.Lgs. 297/94 e surroga nella stessa seduta il primo dei non eletti, se presente, altrimenti si riconvoca il Consiglio. Nella prima riunione dell'anno scolastico, si procede alla sostituzione dei membri del Consiglio e della Giunta esecutiva che abbiano perso i requisiti previsti, mediante nomina dei primi non eletti dalle liste di cui i membri decaduti facevano parte. Le elezioni suppletive previste dall'art. 35 D.Lgs. 297/94 devono tenersi entro 60 gg. dalla data in cui il Consiglio ne abbia constatata la necessità.

ART. 8. INTERVENTI ESTERNI

Il Consiglio può votare di sentire alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nell'Istituto con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, fatta salva in base alla legge 196 sulla privacy, il Segretario della scuola, docenti, o specialisti che possono dare chiarimenti o suggerimenti su quel determinato argomento all'ordine del giorno. La presenza dei suddetti deve essere limitata alla trattazione specifica dell'argomento.

Il Consiglio di Istituto può indire sedute "aperte", senza poteri decisionali, con la partecipazione di membri della comunità scolastica e di persone estranee espressamente invitate. Ciò consentirà, tra l'altro, la consultazione dei vari Organi Collegiali previsti dal D.Lgs. n. 297/94 del 16.4.1994.

ART. 9. VERBALE DELLE SEDUTE CONSILIARI E SUA APPROVAZIONE

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, a mezzo del segretario, dà lettura del verbale della precedente seduta. Il verbale deve indicare i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, l'ora dell'inizio della seduta, il resoconto sommario ma chiaro e definitivo della discussione, con le indicazioni:

- a. degli argomenti trattati;
- b. delle succinte esposizioni;
- c. delle proposte formulate;
- d. delle votazioni con i relativi risultati e la proclamazione fattane.

Sul processo verbale è concessa la parola a chi intende farvi inserire un eventuale rettifica. Se sul processo verbale nessun consigliere muove osservazioni esso viene approvato per alzata di mano. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale, viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario steso su apposito registro a pagine numerate. Il segretario dell'Organo collegiale cura la redazione e la relativa pubblicazione tramite affissione all'Albo entro otto giorni lavorativi della seduta stessa.

ART. 10. ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI - INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, seguendo la progressione numerica dello stesso, incominciando da quelli da trattare eventualmente in seduta [a porte chiuse](#). Tuttavia il Presidente o un Consigliere può proporre che l'ordine in discussione sia mutato e la proposta di inversione dell'ordine del giorno si ritiene senz'altro accettata. Se qualche consigliere si oppone, la proposta sarà sottoposta al voto del Consiglio.

ART. 11. INIZIATIVE DELLE PROPOSTE

L'iniziativa delle proposte da trattarsi in Consiglio spetta al Presidente sentita la Giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri.

ART. 12. TRATTAZIONE DI ARGOMENTI DA PARTE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Istituto può iscrivere all'ordine del giorno, discutere e deliberare solo argomenti che sono allo stesso demandati dai Decreti Delegati, da norme legislative e regolamenti presenti e future.

ART. 13. TRATTAZIONE DI AFFARI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Non è ammessa alcuna discussione né alcuna deliberazione su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno. Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata all'unanimità. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente. Ogni Consigliere potrà chiedere la parola ed avrà diritto di ottenerla per celebrazioni di importanti eventi di interesse nazionale o locale e per commemorazione di persone benemerite o per comunicazioni relative a fatti di grave importanza avvenuti dopo l'ultima seduta. Tali celebrazioni o comunicazioni dovranno essere contenute nei limiti di 3 minuti.

ART. 14. FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, mantiene l'ordine, fa osservare il seguente ordinamento, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni.

ART. 15. CONTEGNO DEL PUBBLICO AMMESSO ALLE SEDUTE

Il pubblico deve stare nello spazio ad esso riservato, in silenzio e senza manifestare qualsiasi segno di approvazione e disapprovazione. In conformità dell'art. 8 della Legge 748 dell'11.10.1977 alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentati dal Consiglio stesso.

ART. 16. TRATTAZIONE DELLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente del Consiglio o un Consigliere riferisce intorno all'argomento in trattazione.

ART. 17. VOTAZIONE

Quando nessuno chiede la parola o quando tutti i richiedenti hanno avuto la parola, si procede alla votazione osservando le norme e le procedure di legge e del presente regolamento.

ART. 18. INTERVENTO IN DISCUSSIONE

Alla discussione possono prendere parte i Consiglieri, ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al Presidente. Nessun Consigliere può replicare due volte sullo stesso argomento e la eventuale replica dovrà essere contenuta in 5 minuti.

ART. 19. NORME DA SEGUIRE NELL'ORDINE DELLA DISCUSSIONE

La discussione degli argomenti seguirà l'ordine seguente:

- a. discussione generale sull'argomento;
- b. discussione particolareggiata sull'argomento, nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di emendamenti sottoemendamenti ed aggiunte;
- c. votazione complessiva sull'argomento, o su mozioni o ordini del giorno che fossero stati presentati.

ART. 20. PROPOSTE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Durante la trattazione di ogni singolo argomento ogni consigliere ha la facoltà di proporre ordini del giorno e di illustrarli, il Presidente può non accettare gli ordini del giorno, neppure come raccomandazione; in tale ipotesi si intendono ritirati, a meno che il proponente non chieda la votazione, gli ordini del giorno sono posti subito in votazione e non danno luogo a discussione.

ART. 21. LIMITE AGLI INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE

Non sono consentite divagazioni ed osservazioni estranee all'argomento in discussione. Il Presidente può richiamare il consigliere che nel suo intervento non si attenga ai limiti su esposti ed anche interdirlgli la parola in caso di persistente inosservanza.

ART. 22. FATTO PERSONALE

Sussiste fatto personale quando si faccia riferimento a persone componenti o meno il Consiglio.

Chi chiede la parola per fatto personale, alla presenza dei soli consiglieri, deve precisare in che esso si concreti; il Presidente decide se esso sussiste o meno. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente decide il Consiglio con votazione segreta e senza discussione.

ART. 23. MOZIONE D'ORDINE

E' mozione d'Ordine il richiamo alla legge o al regolamento o il rilievo sul modo e l'ordine col quale si intende procedere alla votazione. Sulla ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il consiglio decide per alzata di mano senza discussione.

ART. 24. PRECEDENZA NEGLI INTERVENTI IN DISCUSSIONE

Il Presidente dà la parola a coloro che l'hanno chiesta e nell'ordine della domanda, a meno che taluno degli iscritti dichiari di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine. Il Presidente può richiamare all'argomento gli oratori che se ne discostino ed ammonire coloro che in qualche modo turbino l'ordine dell'adunanza.

ART. 25. DIVIETO DI INTERRUPTARE GLI ORATORI

Nessuno può interloquire quando altro Consigliere ha la parola, come non è permesso interrompere l'oratore, salvo per un richiamo al regolamento. La parola è sempre diretta all'intero Consiglio, anche quando sia per rispondere ad argomenti di precedenti oratori. Le spiegazioni a dialogo non sono ammesse.

ART. 26. ESITO DELLE PROPOSTE

L'argomento posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato o approvato con modifiche. Si intende approvato l'argomento che, dopo esaurita la eventuale discussione, è posto in votazione ed ha ottenuto la maggioranza dei voti come da leggi o dal presente regolamento. Il Consiglio può a maggioranza di voti come dal presente regolamento, rinviare un argomento ad una successiva seduta, come può, osservate le norme di cui sopra, apportare ad una proposta quelle modifiche che ritiene opportuno.

ART. 27. ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

L'astensione dei Consiglieri dal prendere parte alle deliberazioni e cioè alla discussione e votazione delle relative proposte perché interessati, comporta l'obbligo di uscire dalla sala. Quando disposizioni vigenti prescrivono che determinati Consiglieri non hanno voto deliberativo su determinate materie, gli stessi possono, su tali materie, solamente partecipare.

ART. 28. METODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE PALESE

La votazione si distingue in "palese" e "segreta".

La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente. Se l'appello è nominale si segue l'ordine alfabetico dei cognomi. Ogni consigliere risponde "SI" o "NO" oppure con la parola "ASTENUTO". Quando la votazione per alzata di mano sia dubbia nel suo risultato, il Presidente dispone la controprova per appello nominale.

ART. 29. VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

La votazione per scrutinio segreto è prescritta nelle sole deliberazioni concernenti persone e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento ed ha luogo con schede. Nel caso di nomina la votazione è segreta ed ha luogo con schede.

ART. 30. VOTAZIONE PER SCHEDE SEGRETE

Dovendosi procedere alla elezione di una persona o più persone a cariche uguali o correlative, salvo diversa disposizione di legge, si intendono eletti coloro che avranno ottenuto un numero maggiore di voti. Le schede che contengono un numero di voti minore di quello consentito sono valide, quelle che contengono un numero maggiore, sono nulle. Nessuno può deporre una scheda a nome di un consigliere assente anche momentaneamente. Il numero delle schede deve corrispondere a quello dei votanti.

ART. 31. PROPOSTE A VOTAZIONE

Ogni proposta comporta distinta votazione.

ART. 32. RICONOSCIMENTO E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLE VOTAZIONI

Il riconoscimento delle votazioni e proclamazione dei risultati delle votazioni sono fatti dal Presidente, assistito da due scrutatori scelti fra i consiglieri. La scelta degli scrutatori è fatta dal Presidente, ma, dissentendovi il Consiglio, spetta allo stesso la scelta per la quale non occorre votazione segreta.

ART. 33. COMPUTO DEI VOTANTI - SCHEDE CONTESTATE O ANNULLATE

Il computo dei votanti è fatto dal Segretario, il quale comunica ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate nell'archivio della scuola.

ART. 34. APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

Si intendono approvati le proposte che conseguano la maggioranza dei voti validamente espressi, fatte salve le norme e le procedure di legge e del presente regolamento. Per voti validamente espressi si intendono: la somma dei voti favorevoli e dei voti contrari. Non sono computabili: i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.

ART. 35. PARITÀ' DI VOTI

In caso di parità di voti favorevoli e di voti contrari, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente .
In caso di parità di voti favorevoli e di voti contrari nelle votazioni per scrutinio segreto si riapre una breve discussione sull'argomento per dichiarazione di voto. Al termine si ripete la votazione per scrutinio segreto.

ART. 36. QUESTIONI DERIVANTI DALLA DISCUSSIONE

Nell'applicazione delle procedure di cui all'art. 17, durante la discussione si possono avere:

- a) questioni preliminari;
- b) questioni sospensive;
- c) proposte di emendamenti e di sottoemendamenti le quali tutte devono essere poste in votazione prima dell'argomento principale.

ART. 37. QUESTIONI PRELIMINARI - SOSPENSIVE - EMENDAMENTI E SOTTOEMENDAMENTI

Chiamasi questione preliminare la richiesta di uno o più Consiglieri per decidere se sia o meno il caso di deliberare sull'argomento. Chiamasi questione sospensiva la proposta fatta per decidere se sia o meno il caso di rinviare il voto deliberativo per un determinato tempo. Diconsi emendamenti le proposte di aggiunta o modifica all'argomento in discussione; sottoemendamenti le formulazioni tendenti a modificare i proposti emendamenti. Questi ultimi sono messi ai voti prima degli emendamenti.

ART. 38. ORDINE DI PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DELLE QUESTIONI PRELIMINARI E SOSPENSIVE

Le questioni preliminari o sospensive possono essere presentate da ogni Consigliere prima che si inizi o durante la discussione sul merito. Esse saranno discusse e poste in votazione prima che si proceda o si prosegua nella discussione di merito.

ART. 39. ORDINE DI VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione.

ART. 40. CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Quando tutti i richiedenti hanno avuto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

ART. 41. DIVERSE FORME DI INTERVENTO PER SINDACATO E CONTROLLO

Ciascun Consigliere per meglio esplicitare la sua funzione di sindacato e controllo può giovare delle seguenti forme d'intervento:

- a. l'interrogazione;
- b. l'interpellanza;
- c. la mozione;
- d. la raccomandazione.

ART. 42. INTERROGAZIONE

L'interrogazione è una domanda che può essere scritta o verbale e fatta al Presidente, per sapere se un fatto sia vero, se una data informazione è pervenuta al Presidente, e se il Presidente stia per prendere qualche risoluzione su un determinato affare. All'interrogazione risponde il Presidente del Consiglio. L'interrogante deve limitarsi a dichiarare se la risposta lo soddisfa o meno. L'interrogazione non può dare luogo a discussione, avendo carattere informativo.

ART. 43. INTERPELLANZA

L'interpellanza consiste nel richiedere al Presidente del Consiglio i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare. E' fatta per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta.

Essa è una valutazione sull'indirizzo amministrativo del Consiglio. L'interpellante rivolgerà la propria interpellanza prima della risposta. Dopo la risposta egli dichiarerà se sia o non sia soddisfatto e per quali ragioni. In caso di rinuncia dell'interpellante, qualsiasi altro Consigliere può fare propria l'interpellanza.

L'interpellanza non può dare luogo a discussione e nessuna deliberazione può essere presa.

ART. 44. MOZIONE

Dicesi mozione una proposta concreta, che intende provocare un giudizio sulla condotta e azione del Presidente, od un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare. La mozione può presentarsi per iscritto per essere inserita nell'ordine del giorno della prima seduta. La mozione importa l'adozione di un voto deliberativo.

ART. 45. DISCUSSIONE CONTEMPORANEA DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente, tenendo presente che l'interrogazione e l'interpellanza non possono dare luogo a discussione e deliberazione.

ART. 46. RACCOMANDAZIONE

La raccomandazione è una preghiera che i Consiglieri possono fare al Presidente del Consiglio, al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel disimpegnare talune pratiche. La raccomandazione è fatta a voce, seduta stante ma può essere fatta anche con lettera diretta al Presidente del Consiglio.

ART. 47. FIRMATARI DI ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Ogni Consigliere potrà firmare ordini del giorno, emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni presentati da altri; ma come interpellante interrogante e proponente agli effetti della discussione sarà considerato soltanto il primo firmatario. L'intervento non potrà prolungarsi per più di cinque minuti, questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione stessa o vi rinunci, potrà essere sostituito da altri dei firmatari.

ART. 48. PROSECUZIONE AD ALTRO GIORNO DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Non ultimandosi la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno è ammessa la continuazione nei giorni successivi; qualora ciò risultasse nell'avviso di convocazione, non è necessario altro avviso di comunicazione, bastando l'avviso del Presidente sulla continuazione in conformità all'avviso predetto. In tal caso le sedute successive si considerano di prima convocazione. In caso non sia possibile continuare la trattazione degli affari nei giorni successivi, gli affari non trattati saranno posti per primi, all'ordine del giorno della successiva seduta.

ART. 49. CONSULTAZIONE DI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che abbiano connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno, atti che dovranno essere depositati presso la Segreteria della scuola. Di ogni seduta a cura del Segretario è redatto un processo verbale che deve contenere con precisione e ampiezza l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuale votazione. Il processo verbale è firmato da Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in segreteria entro cinque giorni dalla seduta; ciascun Consigliere ha diritto di prenderne visione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati in apposito albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Qualunque Consigliere può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati.

ART. 50. SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Le funzioni del segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. In caso di assenza, il Presidente per quella seduta chiamerà un altro membro del Consiglio a svolgere le funzioni di Segretario.

ART. 51. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono sempre applicabili tutte le norme legislative e regolamenti vigenti in materia, presenti e futuri, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio.

ART. 52. CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per tutti i casi che abbiano a presentarsi nello svolgimento degli affari del Consiglio e che non siano previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative e regolamentari di cui all'articolo precedente provvederà il Presidente, salvo appello seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento venga contestato dai Consiglieri.

ART. 53. AGGIUNTE E MODIFICHE

Il Consiglio di Istituto può, a maggioranza assoluta dei componenti, apportare aggiunte o modifiche al presente regolamento. Le aggiunte e le modifiche proposte dovranno essere depositate in segreteria almeno 5 giorni prima della seduta ed inserite nell'ordine del giorno.

ART. 54. TRASPARENZA

Ogni membro del Consiglio di Istituto ha il diritto e deve avere la possibilità concreta di acquisire tutte le informazioni che ritenga necessarie per la sua attività di Consigliere, nell'ambito delle vigenti normative sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. n. 241/90) e sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/03). Il Presidente ed i Consiglieri hanno diritto di libero accesso ai locali della segreteria della Scuola durante il normale orario di servizio; di avere direttamente dal DSGA, segretario della Giunta Esecutiva, o, in Sua assenza, dallo stesso Presidente tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di prendere visione, tramite lo stesso, di tutta la relativa documentazione.

Previa deliberazione del Consiglio, può prendere contatti con i Presidenti dei Consigli degli altri Istituti ai fini di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 297 del 16.4.1994. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal vicepresidente. In assenza di questo dal Consigliere genitore più anziano. In assenza di tutta la componente genitori, comunque accertato il numero legale per la validità della seduta, il presidente è sostituito dal consigliere più anziano per età anagrafica (nota UDD del MIUR n. 2635 del 08/11/1980).

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, fatto salvo quanto appositamente previsto per le elezioni del Presidente del Consiglio di Istituto, cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti (Cons. di Stato Ad. Gene. 5/03/1953 n. 123) se il loro numero è pari. Se invece è dispari, tale maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà la cifra immediatamente superiore al numero dei votanti; giacché quel numero supera, sia pure di una frazione, la metà del collegio (Cons. di Stato sez. V 09/04/1954 n. 323). La maggioranza dei votanti si determina computando anche le schede bianche o nulle (ibid. IV sez. 01/03/1924). Non sono da considerare tra i votanti né tra quelli presenti i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione. I consiglieri che si astengono non si computano nel numero dei votanti, pur essendo computati nel numero dei presenti ai fini della validità dell'adunanza. Le votazioni sono palesi (per appello nominale o per alzata di mano); sono segrete solo se riguardano singole persone. Gli studenti eletti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), art. 10 del D.Lgs. n. 297 del 16.4.94: "acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni".

ART.55. LA GIUNTA ESECUTIVA

Il Dirigente Scolastico è il Presidente della Giunta Esecutiva e, in caso di sua assenza, è sostituito anche per le funzioni nella Giunta, dal docente delegato ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 297/94 e D.I. n. 44 del 01.02.2001. La Giunta ha compiti istruttori ed esecutivi in ordine alle proposte e alle delibere del Consiglio e svolge la propria attività nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 8 D.Lgs. 297/94. Predispone l'ordine del giorno delle sedute ordinarie del Consiglio, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, tenendo presente le indicazioni del Consiglio. Prepara i lavori del Consiglio e ne attua le deliberazioni. La giunta è convocata dal Preside o su iniziativa propria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, 3 giorni lavorativi prima della seduta. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica. Le funzioni di segretario della Giunta sono svolte dal Direttore Amministrativo. Per i membri eletti dal Consiglio di Istituto, per quanto concerne la decadenza, vale la normativa di cui al precedente art. 7.

ART.56. CONOSCENZA

Si ricorda che non è ammessa la mancata conoscenza di questo regolamento.

Il presente allegato F è parte integrante e non scindibile del Regolamento di Istituto.

Per quanto non espresso si rimanda alla normativa vigente.